

Allegato alla deliberazione di  
C.C. n. 23 in data 27.06.2002

Regolamento per il  
SERVIZIO DI TRASPORTO  
PUBBLICO LOCALE

## **ART. 1 *AMBITO TERRITORIALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE***

Il trasporto pubblico locale è svolto in ambito territoriale del Comune o della Comunità Montana.

## **ART. 2 *UTENZA***

Il trasporto pubblico locale viene svolto per l'utenza residente nelle zone più disagiate e distanti dal centro storico del paese ed in particolare per gli studenti della scuola dell'obbligo, gli anziani e, ove possibile, per i portatori di handicap e gli invalidi civili.

## **ART. 3 *MEZZI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO***

L'espletamento del servizio può essere effettuato sia mediante autovetture da noleggio con conducente che autobus, secondo la quantità dell'utenza. I mezzi devono essere in regola con le norme sulla circolazione stradale.

## **ART. 4 *SOGGETTI CHE ESPLETANO IL SERVIZIO***

I soggetti che espletano il servizio debbono essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui al D.M. 20.12.1991, n. 448.

## **ART. 5 *MODALITÀ DI ESECUZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO***

Il servizio di trasporto pubblico locale per il Comune di Borno è svolto in economia col sistema in amministrazione diretta o a cottimo fiduciario, secondo quanto previsto dal D.P.R. 20.08.2001, n. 384 e dalla Legge Regionale 29.06.1998, n. 10, art. 41. Il rapporto con l'esecutore del servizio può essere regolato con contratto di servizio, secondo lo schema e le indicazioni della Regione di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. VII/6753 del 09.11.2001 o con scrittura privata semplice indicante tutti gli elementi previsti dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. 20.08.2001, n. 384. Il programma di esercizio è stabilito dal Funzionario Responsabile secondo le direttive impartite dalla Giunta Comunale. Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 19.11.1997, n. 422 il servizio di trasporto verrà inserito nel Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia.

## **ART. 6 *DISPOSIZIONI FINALI***

Si applicano le disposizioni della Legge 31.01.1994, n. 97, della Legge Regionale 29.06.1998 n. 10 e del D.P.R. 20.08.2001, n. 384.